

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

Nell'interesse di dott. Valfredo Maria Rossi nato a Siena (SI) il 29.08.1979, (c.f. RSSVFR79M29I726Q), rappresentato e difeso, giusta procura su separato atto dall'avvocato Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC luisa.acampora@ordineavvocatita.it fax 081 19028105

contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Commissione del concorso pubblico a 2293 posti a di personale non dirigenziale in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti:

Andreozzi Francesco domiciliato presso la PEC: francescoandreozzi.avv@pec.it

Di Chiara Valeria domiciliata presso la PEC: valeriadichiara@pec.it

avverso e per la riforma previa adozione di misure cautelari:

dell'ordinanza cautelare n. **2298/2023**, pubblicata in data 05/05/2023, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° (R.G. 5659/2023) resa *inter partes*, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto per l'annullamento:

a) della graduatoria finale di merito generale e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), pubblicate il 24/02/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione **2245** con **27,625** punti;

b) in parte *qua*, dell'**art. 7 del Bando** di concorso nella parte in cui equipara la Laurea Magistrale (o titolo equipollente) in possesso del ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);

c) del medesimo punteggio (1 punto) attribuito alla Licenza in Teologia (equipollente ad una Laurea Magistrale a ciclo unico) indicata dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

per quanto di ragione:

d) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dal ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché per l'accertamento:

f) del diritto del ricorrente al riconoscimento di **1 punto aggiuntivo** per il possesso di una Licenza in Teologia (equipollente ad una Laurea Magistrale), al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;

in via subordinata, per l'accertamento:

g) del diritto del ricorrente ad una nuova valutazione della Licenza in Teologia (equipollente ad una Laurea Magistrale) con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali.

FATTO

A) Il ricorrente, **in possesso di una Licenza in Teologia, titolo di laurea equipollente ad una Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 27/12/2017**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a

tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e Finanza, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, per la cui partecipazione veniva richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di II° grado. Nello specifico, il ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM, e superava brillantemente tutte le fasi selettive giungendo sino a quella di valutazione dei titoli, prevista solo dopo la prova scritta.

Tale fase di valutazione titoli veniva regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, disciplinava la valutazione dei titoli universitari nei seguenti termini:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

È fin da subito opportuno precisare che il menzionato criterio di valutazione, oggetto di impugnativa, **veniva applicato al ricorrente, come a tutti gli altri candidati, solo a seguito della conseguita idoneità alla prova scritta**, mentre, in caso di esito negativo, i titoli del ricorrente non sarebbero stati oggetto di valutazione e, quindi, alcun interesse egli avrebbe maturato per l'introduzione del ricorso.

B) All'esito della fase di valutazione dei titoli, in data **24 febbraio 2023**, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale il ricorrente **si collocava 2245° con 27,625 punti ed apprendeva che i propri titoli di studio erano stati valutati con 2 punti.**

Da tale punteggio ottenuto il dott. Rossi desumeva di aver ottenuto: 1 punto per la Licenza in Teologia (titolo equipollente ad una Laurea Magistrale a ciclo

unico) e 1 punto per il Dottorato di ricerca Teologia.

Sicché, il dott. Rossi otteneva 2 dei 3 punti conseguibili, a mente dell'art. 7 del Bando, per i titoli di studio.

C) Pertanto, **solo all'esito della valutazione dei propri titoli di studio**, si concretizzava il pregiudizio derivante dal criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando che, irragionevolmente, equiparava i titoli di laurea magistrale a ciclo unico alle lauree triennali, **valutandole con il medesimo punteggio, ossia 1 punto.**

Tale previsione influenzava negativamente il posizionamento in graduatoria del dott. Rossi, facendogli perdere numerose posizioni, tanto da essere **escluso dal novero dei vincitori di concorso.**

A quel punto il ricorrente adiva il TAR Lazio allo scopo di ottenere l'annullamento del criterio di valutazione, che ingiustamente equiparava titoli di laurea di valore differente, ed il riesame del proprio titolo di laurea con conseguente rettifica del posizionamento in graduatoria.

D) In data 19 aprile 2023, si celebrava la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, all'esito della quale il TAR adito, con l'ordinanza oggetto appello, rigettava le richieste misure cautelari con la seguente motivazione:

*“Preliminarmente osservato come parte ricorrente, con il mezzo di tutela all'esame, abbia contestato il criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall'art. 7, comma 3, del Bando; il quale, nell'equiparare, in termini di attribuzione di punteggio, le lauree magistrali alle lauree triennali (con assegnazione ad entrambe di punti 1), avrebbe precluso all'interessato il conseguimento di ulteriori 0,50 punti (rectius: 1 punto, errore nell'ordinanza, in quanto il ricorrente chiedeva, in via principale, l'assegnazione di ulteriore 1 punto, n.d.r.), non consentendogli di ottenere il massimo punteggio previsto per i titoli di studio,
pari a 3 punti;*

Rilevato come la contestata previsione di lex specialis:

- sebbene conosciuta dal ricorrente sin dal momento della pubblicazione del bando;

- e quantunque articolata prima dell'inizio del concorso ed espressamente accettata quale regola concorsuale;

è stata, tuttavia, contestata soltanto in esito alla conoscenza dei riflessi positivi che potrebbero derivare dall'assegnazione di un punto aggiuntivo;

Ritenuto, sia pure nel quadro della cognizione sommaria propria della presente fase, che la censura al riguardo articolata si sostanzia nella pretesa di ottenere dall'adito giudice amministrativo una riscrittura postuma delle previsioni concorsuali, a danno dell'interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti; la cui praticabilità si dimostra, peraltro, preclusa in ragione della inestensibilità del giudizio di legittimità ad introdurre, con carattere modificativo, interventi manipolativi direttamente impingenti sull'esercizio del potere pubblico;... respinge...”.

Ebbene, la decisione cautelare assunta è contraddittoria ed illegittima sotto plurimi profili, oltre che contraria all'univoca giurisprudenza in tema di decorrenza dei termini di impugnazione di clausole concorsuali, pertanto se ne chiede la riforma per i seguenti

MOTIVI

I. ERROR IN IUDICANDO. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE CONCORSUALI. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, l'ordinanza gravata è meritevole di annullamento e riforma innanzitutto con riferimento alla rilevata tardività del ricorso.

Infatti, il giudice di primo grado, riferendosi all'impugnativa del **criterio di valutazione dei titoli di laurea stabilito dall'art. 7, comma 3**, del Bando, lascia intendere che questo andava impugnato nei 60 giorni dalla pubblicazione del Bando, in assenza, quindi, di un interesse certo, attuale e concreto che non può che discendere dall'applicazione del criterio stesso che, però, è stato applicato ai candidati, solo con la pubblicazione della graduatoria di merito; sul punto il TAR motiva: *“Rilevato come la contestata previsione di lex specialis: - sebbene conosciuta dal ricorrente sin dal momento della pubblicazione del bando; - e quantunque articolata prima dell'inizio del concorso ed espressamente accettata quale regola concorsuale; è stata, tuttavia, contestata soltanto in esito alla conoscenza dei riflessi positivi che potrebbero derivare dall'assegnazione di un punto aggiuntivo;”* proprio quest'ultimo passaggio conferma che il ricorrente non aveva alcun interesse all'introduzione del ricorso in assenza di applicazione del criterio impugnato, Al contrario il giudice di primo grado afferma che il concorrente doveva impugnare il **criterio di valutazione dei titoli di laurea, non al momento della sua applicazione**, ossia con la pubblicazione della graduatoria finale di merito, bensì con la pubblicazione del Bando, avvenuta il 31/12/2021, **a prescindere dalla sussistenza di un interesse certo, concreto ed attuale all'annullamento della clausola**.

Proprio in senso diametralmente opposto alla posizione assunta dal TAR è **l'univoca giurisprudenza in materia di decorrenza dei termini di impugnazione delle clausole di bando di concorso, che impone l'onere di impugnazione immediata solo per le clausole aventi natura escludente**, ossia quelle previsioni che impediscono la partecipazione al concorso o che impongano oneri partecipativi manifestamente sproporzionati ed irragionevoli.

Nel caso di specie, invece, **si tratta di impugnativa avverso un criterio di valutazione dei titoli di studio**, che, evidentemente, **non** assume natura escludente né incide sui requisiti di partecipazione al concorso, ma che trova

concreta applicazione solo nei confronti dei candidati che hanno superato tutte le fasi di concorso precedenti.

Infatti, se il ricorrente non avesse raggiunto l'idoneità alla prova scritta, il criterio in questione non gli sarebbe neppure stato applicato ed un'eventuale impugnativa "preventiva" si sarebbe rivelata, oltre che inammissibile per difetto di certezza, attualità e concretezza del pregiudizio, del tutto **inutile**.

Imporre l'onere di impugnare una clausola di concorso, prima che questa sia applicata ed **in assenza di immediata lesività** della stessa, determinerebbe un aggravio sproporzionato dei presupposti di accesso alla tutela giurisdizionale, **sostanzandosi in una netta violazione dell'art. 24 della Costituzione**.

In merito, inoltre, non vi è alcun dubbio in giurisprudenza sul momento in cui si concretizza il pregiudizio arrecato dal clausole di concorso che **non** hanno natura escludente, né incidono sui requisiti di partecipazione: *"La giurisprudenza, in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, afferma costantemente **il principio secondo il quale l'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell'interessato** (cfr. [Cons. Stato, IV, 11-10-2016, n. 4180](#); sez. III, 7-3-2016, n. 921).*

*Al di fuori di tale ipotesi, vale la regola secondo cui **i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell'interessato**. Invero, **a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché egli non sa se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo alla sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare** ([Cons. Stato,](#)*

A.P., 29-1-2003, n. 1).

Dai principi sopra esposti emerge che l'impugnazione unitamente all'atto applicativo si giustifica in relazione al fatto che solo attraverso quest'ultimo l'illegittimità del bando viene a realizzare una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dell'interessato.

L'atto applicativo, dunque, concretizza l'illegittimità della clausola del bando con riferimento alla sfera giuridica dell'interessato, determinando una lesione attuale e concreta della sua posizione giuridico-soggettiva e rendendo in tal modo attuale e concreto l'interesse all'impugnazione.

Da quanto sopra risulta, dunque, che l'atto applicativo che determina l'onere di impugnazione del bando non è un qualsiasi atto che della lex specialis risulti attuazione, ma è solo quello che faccia applicazione del bando nella parte illegittima, poiché solo esso concretizza la lesione riveniente dalla illegittimità della lex specialis, rendendo il privato titolare di un interesse attuale all'impugnazione.” (Ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2019 n.1266), ed ancora “è jus receptum il principio (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 7 marzo 2018 n. 1469) per cui l'onere di immediata impugnazione di un bando di concorso (e, più in generale, d'una lex specialis che regola una procedura concorsuale) è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, onere, perciò, escluso verso ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività (delle determinazioni, cioè, non produttive di per sé di alcun pregiudizio certo ed immediato), la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativa per l'interessato (cfr. così Cons. St., V, 21 novembre 2011 n. 6135; id., IV, 12 giugno 2013 n. 3261; id., V, 8 aprile 2014 n. 1665)” (Consiglio di Stato, VI, 29/08/2018, n. 5258).

In conclusione, la posizione assunta dal TAR risulta manifestamente errata e viziata da **sproporzionalità** ed **abnormità** perché impone al ricorrente l'onere di impugnare un criterio di valutazione **prima che questo gli sia stato applicato e, quindi, in assenza dei presupposti processuali di ammissibilità.** Mentre, correttamente, il ricorrente ha agito nei 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, **primo atto concorsuale successivo alla valutazione dei titoli di studio e frutto dell'applicazione della clausola impugnata,** solo in questo momento il dott. Rossi ha subito l'applicazione del criterio e, quindi, **la lesione è divenuta certa, attuale e concreta determinando l'onere di tempestiva impugnazione.**

II. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DINIEGO DI GIUSTIZIA. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE.

Altresì errata è la seconda parte della motivazione del provvedimento gravato: *“Ritenuto, sia pure nel quadro della cognizione sommaria propria della presente fase, che la censura al riguardo articolata si sostanzia nella pretesa di ottenere dall'adito giudice amministrativo una riscrittura postuma delle previsioni concorsuali, a danno dell'interesse pubblico che presiede alla *par condicio* tra i concorrenti; la cui praticabilità si dimostra, peraltro, preclusa in ragione della inestensibilità del giudizio di legittimità ad introdurre, con carattere modificativo, interventi manipolativi direttamente impingenti sull'esercizio del potere pubblico;”*

Invero, **con il ricorso non è stato richiesto alcun intervento manipolativo del Bando di concorso, ma esclusivamente l'annullamento di un criterio di valutazione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illogico,** poiché equipara

lauree a ciclo unico a lauree triennali valutandole con il medesimo punteggio, nonostante sia solare che si tratti di titoli di laurea aventi valore differente, come il medesimo TAR Lazio ha più volte ribadito in numerosissime sentenze: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.”** (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

In nessun punto del ricorso viene richiesta la *risrittura* del Bando di concorso ma si chiede, in via principale, di ordinare all'Amministrazione di valutare il titolo di laurea in possesso del ricorrente con 2 punti, ossia il punteggio che a mente dell'art. 7, comma 3, del Bando deriverebbe dal possesso di una laurea triennale + una specialistica.

Inoltre, nell'ipotesi in cui tale prima domanda non potesse trovare accoglimento, **si chiedeva, in subordine, il mero annullamento del criterio di valutazione ordinando all'Amministrazione di formularlo nuovamente ed in maniera più equa, premiando con un punteggio superiore le lauree a ciclo unico distinguendole dalle triennali, questa domanda è stata semplicemente ignorata dal giudice di prime cure.**

Pertanto, in nessun caso è stato richiesto un provvedimento di manipolazione del Bando, ma, nel solco del potere giurisdizionale del GA, si domandava solo di rilevare la palese illegittimità e di ordinare all'Amministrazione di riformare il criterio impugnato nel rispetto dei principi stabiliti dal giudice e dell'effetto conformativo scaturente dal provvedimento giurisdizionale.

L'eventuale accoglimento avrebbe comportato effetti solo sulla graduatoria, tempestivamente impugnata, ed esclusivamente rispetto alla valutazione del titolo di laurea dichiarato dal ricorrente, in considerazione dell'acquiescenza

prestata dai candidati che non hanno presentato ricorso per l'annullamento del criterio di valutazione in questione.

II. a. Altresì abnorme, illogica ed irragionevole e la motivazione per cui la riforma del criterio di valutazione impugnato determinerebbe una lesione dell'*interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti*.

In realtà **è proprio la vigenza di detta clausola a ledere la *par condicio* concorsuale e l'interesse pubblico alla selezione del migliore**, laddove non premia con un maggior punteggio i candidati che hanno conseguito titoli universitari di livello superiore e che quindi presentano una preparazione accademica di grado maggiore che andrebbe certamente premiata con un punteggio aggiuntivo.

La posizione del TAR, quindi, risulta assolutamente opposta all'interesse pubblico nonché alla *par condicio* concorsuale che, paradossalmente ed erroneamente, ritiene, con l'impugnata decisione, di tutelare.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEL D.M. 270/2004 E SMI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA LADDOVE L'AMMINISTRAZIONE EQUIPARA TITOLI DI STUDIO TRA DI LORO NON OMOGENEI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCURSALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

III. a. Orbene, come anticipato in fatto, il ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di una Licenza in Teologia, titolo di laurea dichiarato equipollente alla Laurea Magistrale dal D.M. 27/12/2017.

Il titolo in questione veniva illegittimamente valutato 1 punto, in applicazione dell'**iniquo** criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, per il quale:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed **illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro** e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio. L'ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come il ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi, superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La decisione dell'Amministrazione e la successiva ordinanza del TAR si pongono in evidente contrasto con il principio cardine dei concorsi pubblici, ossia la selezione del migliore, **principio il cui rispetto impone di premiare chi vanta il completamento di percorsi accademici di valore superiore**, in quanto tale parametro è indice di una preparazione maggiormente completa.

Sulla differenza di valore tra gli anzidetti titoli di studio e sul fatto che gli stessi debbano essere oggetto di distinte valutazioni, si è già espresso anche il TAR Lazio con plurime pronunce: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità**

degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

Il richiamato orientamento ha, quindi, ribadito che le lauree a ciclo unico non possono essere equiparate alle lauree triennali, essendo le prime titoli di studio di valore superiore.

Ne consegue che il criterio fissato dall’art. 7 del Bando di concorso, che assegna il medesimo punteggio a tutti i diplomi di laurea senza distinzione alcuna, si pone in manifesto contrasto rispetto all’anzidetto principio, poiché effettivamente pone sul medesimo piano percorsi accademici differenti, arrecando un illegittimo pregiudizio ai candidati che hanno conseguito delle lauree a ciclo unico, il cui valore viene ingiustamente ed immotivatamente sminuito.

III. b. Ulteriore profilo di illegittimità della clausola del Bando impugnata, si rinviene nell’aver stabilito un’illegittima equipollenza tra titoli di studio di natura differente.

Invero, l’equipollenza dei titoli di studio universitari può essere regolata esclusivamente dalla normativa statale, pertanto, non è consentito alla PA di prevedere una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari stabilita dal DM n. 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con DM 22 ottobre 2004, n. 270).

La normativa statale disciplina i vari titoli di studio universitari, secondo differenti livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Dunque, la disciplina contenuta nel citato DM prevede chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale ed il corso di laurea magistrale, questi, infatti, si differenziano sotto plurimi profili: requisiti di accesso, durata, finalità ed impegno richiesto allo studente.

Proprio su questione attinente alla equiparazione, in termini di valutazione ai fini concorsuali, dei titoli di studio in questione, il GA si è espresso nei seguenti termini:

“La **diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea di I livello “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”, mentre la laurea magistrale “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato” (art. 3, commi 4 e 6, del DM 270/2004). [...] Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare tre anni di corso con l’acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale [...] lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi.**

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che il Comune di Potenza, **nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti [...] non avrebbe potuto equiparare, con l’attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale** (oppure quadriennale per lauree del previgente ordinamento). [...] Pertanto, **nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale, che regola in modo differente la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, riconoscendo un maggior valore alla prima, per il conseguimento della quale occorre la frequenza di ulteriori due anni di corso universitario ed il raggiungimento di altri 120 crediti formativi.**

Le osservazioni svolte militano, pertanto, nel senso della non corretta applicazione ad opera del Comune di Potenza della disciplina statale in materia di titoli universitari, **cui consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di**

diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l'attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale.” (TAR Basilicata, sez. I, n. 355/2011).

La richiamata pronuncia svolge un'articolata analisi **dell'illegittimità che affligge il criterio di valutazione che equipari una laurea a ciclo unico con una laurea triennale**, assegnando il medesimo punteggio, tale illegittimità si profila in special modo nei confronti della normativa statale che, invece, distingue nettamente i due titoli universitari.

Nel caso di specie, l'art. 7 del Bando di concorso, attribuendo 1 punto in maniera indiscriminata a qualsiasi tipologia di titolo universitario, pone in essere un'illegittima equiparazione tra percorsi accademici tra loro eterogenei che, invece, andavano valutati con l'assegnazione di punteggi differenziati, in maniera tale da premiare con un punteggio maggiore i titoli universitari di livello superiore.

Ne discende, quindi, l'illegittimità del criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando di concorso.

III. c. Altresì si rileva un'evidente **disparità di trattamento** tra i candidati, come il ricorrente, in possesso di lauree a ciclo unico ed i candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale.

La formulazione del criterio di valutazione impugnato consente, infatti, ai candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale (c.d. 3+2) di ottenere 2 punti, mentre i candidati in possesso di lauree a ciclo unico, nonostante i percorsi accademici siano di pari valore, potranno ottenere solo 1 punto.

L'ingiustizia appare palese, poiché percorsi di studi di durata e valore uguale vengono ingiustamente valutati in maniera differenziata, **pregiudicando i possessori di lauree magistrali o diplomi di laurea V.O.**

In ragione di ciò, si chiede a codesto on.le Collegio, previo annullamento dell'ordinanza gravata, di ordinare all'Amministrazione resistente di

riformulare il criterio di valutazione dei titoli di laurea nel senso di assegnare alle lauree magistrali a ciclo unico, come quella in possesso del ricorrente, il medesimo punteggio assegnato ai percorsi accademici di durata quinquennale composti da laurea triennale + specialistica, ossia 2 punti.

Ne discenderebbe l'assegnazione al ricorrente di 1 punto aggiuntivo, essendo stato il suo titolo di laurea già valutato con 1 punto, a mente del criterio di valutazione in contestazione.

In subordine, laddove codesto Collegio non ritenga accoglibile la richiesta di ordinare all'Amministrazione di valutare con 2 punti, in luogo di 1, la laurea magistrale in possesso del ricorrente, si chiede di ordinare la riformulazione del criterio di valutazione in questione in maniera tale da valutare i titoli di laurea magistrale a ciclo unico con un punteggio maggiore rispetto alle lauree triennali.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'errata valutazione del titolo di studio in possesso del ricorrente ha determinato una importante perdita di punteggio, dalla quale è conseguita l'esclusione del dott. Rossi dal novero dei vincitori di concorso.

Infatti, il ricorrente si è posizionato 2245°, mentre, se avesse ottenuto 1 punto in più, avrebbe raggiunto almeno la posizione 992°, superando, quindi, l'ultimo candidato nominato vincitore collocato alla 1112° posizione.

Ma anche una rivalutazione del titolo di studio con un punteggio superiore ad 1 punto, in modo da distinguerlo dalle lauree triennali, consentirebbe al ricorrente di posizionarsi a ridosso dei vincitori di concorso e rientrare nel primo scorrimento di graduatoria dal quale, attualmente, verrebbe ingiustamente escluso.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame del punteggio attribuito alla Licenza in Teologia, titolo equipollente ad una Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente nella domanda di

partecipazione con conseguente aggiornamento del posizionamento in graduatoria.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

All'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato adito, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo codice AMM, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello cautelare, riformi l'ordinanza gravata e disponga la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

Napoli – Roma, li 10/05/2023

Avv. Luisa Acampora